

Piero Amenta, *Tra il dire ed il fare. Il diritto di difesa alla prova dei fatti nell'ordinamento dello Stato e nell'ordinamento penale canonico* (Coll. «Università»), Prefazione di Francesco Zanchini di Castiglionchio, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2025, pp. 94

È appena apparso, per i tipi di Rubbettino, un piccolo volume, scritto da un giurista noto ai canonisti per aver ricoperto in passato il ruolo di avvocato e giudice nei tribunali ecclesiastici ed infine quello di Prelato Uditore della Rota Romana. A dispetto dell'esiguità delle pagine, poco meno di cento, il volume è di sicuro interesse in quanto rappresenta una novità nel panorama degli studi comparati. Sono infatti rari gli studi che mettono a confronto l'ordinamento canonico con gli ordinamenti statali, ed ancor più rari, se non del tutto assenti nel panorama giuridico italiano, gli studi comparatistici tra il diritto processuale penale canonico ed il diritto processuale penale dello Stato. Scopo del breve studio è appunto quello di operare un esame comparativo tra il processo penale contenuto nel codice italiano ed il processo penale quale contenuto nel codice di diritto canonico, proprio dell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Tale esame comparativo è diretto, nell'intenzione di chi scrive, ad evidenziare i caratteri propri di ciascuno dei due riti, i punti di contatto e le differenze tra i due ordinamenti, soprattutto in riferimento alla tutela dei diritti individuali fondamentali, quale il diritto di difesa.

L'Autore dichiara, in riferimento allo scopo che ha animato la sua ricerca, di aver perseguito lo scopo di rilevare le imperfezioni e le insufficienze che ogni ordinamento presenta, ritenendo che il metodo comparativo è un mezzo idoneo allo scopo. L'ordinamento giuridico di uno stato o di una organizzazione è sempre perfettibile, come tutte le cose umane, e soggiace alla legge dell'evoluzione: esso si evolve perché si evolve il complesso dei valori fondamentali a cui fa riferimento la società che lo adotta. Tali imperfezioni e insufficienze finiscono per riverberarsi nella pratica forense, che è quell'attività di cui il cittadino ha più immediata percezione, in quanto spesso tocca da vicino la sua vita personale, familiare e sociale, come accade nell'ambito del diritto penale. Compito dello studioso, come dell'operatore del diritto, è rilevare le insufficienze e le carenze, perché possano essere corrette o colmate.

A supporto del raggiungimento di tale scopo l'Autore, oltre che mettere a frutto gli studi giuridici di lunghi anni, fa appello altresì

alla sua multiforme attività, accademica e forense, nella quale spesso ha avuto modo di constatare l'insufficienza e le carenze del diritto penale e processuale canonico e le sue perversioni a livello di pratica forense. L'aver poi, ad un certo punto della sua attività, intrapreso lo studio del diritto dello stato, soprattutto di quello processuale, ha rinverdito molte delle domande che da tempo si agitavano nel suo spirito. La domanda insomma che si è posta l'Autore ed alla quale ha cercato di dare risposta è la seguente: le insufficienze e le carenze riscontrate nella pratica processuale sono riconducibili solamente a fattori contingenti, quali la scarsa preparazione degli operatori del diritto in materia processuale e penale, oppure si possono ipotizzare carenze di carattere strutturale, insite cioè nei congegni procedurali, nelle norme stesse e nei caratteri dell'ordinamento che le esprime? Ha voluto pertanto dare un fondamento scientifico, dal punto di vista giuridico, alle perplessità che finora erano rimaste a livello di intuizione.

Il risultato è un lavoro diviso in quattro capitoli.

Il primo, di carattere introduttivo, cerca di illustrare il quadro generale entro il quale dovrà poi svilupparsi il discorso comparativo: si parte dall'esame dei caratteri propri dei due principali sistemi che hanno caratterizzato la storia dei modelli di *civil law*, cioè il sistema inquisitorio ed il sistema accusatorio, con l'intento di definire poi a quale dei due si possano ascrivere il sistema processuale penale italiano e quello canonico. Argomenti che troveranno poi maggiore approfondimento nei capitoli successivi, secondo e terzo.

Il secondo capitolo analizza prevalentemente il sistema processuale penale italiano, partendo soprattutto dai principi costituzionali fondamentali per poi analizzare come essi si inverano negli istituti presenti nei codici sostantivo e di rito. L'Autore non manca di sottolineare uno dei problemi del nostro sistema penale, cioè il problema dell'armonizzazione normativa: il nostro sistema penale – com'è a tutti noto – è caratterizzato dalla compresenza di un codice penale risalente nella buona sostanza al periodo fascista (1930) ed anteriore alla costituzione repubblicana (1948) e da un codice di procedura, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988, dunque di molto posteriore al codice penale, in sintonia con la carta costituzionale e perciò animato da tutt'altro afflato e sensibilità giuridica.

Il terzo capitolo affronta il discorso illustrativo sull'ordinamento processuale penale della Chiesa cattolica, partendo anzitutto dal problema della mancanza di una costituzione materiale. È la tesi centrale dello studio e ne costituisce la vera novità: è opinione dell'Au-

tore che la minor tutela del diritto di difesa in ambito canonico vada ricondotta all'assenza di istituti fondamentali che nel diritto dello stato discendono e sono saldamente ancorati ai principi fondamentali presenti nella nostra carta costituzionale: l'obbligatorietà dell'azione penale, la presunzione di non colpevolezza, il contraddittorio come mezzo di ricerca e di formazione della prova. In questo capitolo si affronta un tema praticamente assente nell'odierna dottrina canonistica: la qualificazione del sistema penale canonico. Nel paragrafo terzo si opera un tentativo di qualificazione del sistema processuale penale canonico, tenendo presenti le criticità dello stesso rilevate in precedenza, soprattutto per quanto riguarda il problema della tutela del diritto di difesa della parte imputata.

Il capitolo quarto illustra i caratteri fondamentali di un istituto che – *prima facie* – sembrerebbe comune ai due ordinamenti, italiano e canonico. Ma, pur condividendo la stessa denominazione – processo per l'imposizione di un decreto penale – in realtà i due istituti differiscono di molto e si rileva anche come l'istituto canonico sia gravemente carente delle garanzie che offre il correlativo istituto processuale penale italiano, soprattutto in ordine alle possibilità ed i mezzi di autodifesa che l'ordinamento attribuisce all'imputato. La scelta di operare una comparazione tra due istituti apparentemente simili ma di fatto profondamente diversi è stata motivata dal proposito di concretizzare maggiormente il discorso giuridico affrontato precedentemente in termini generali. Ed a questo proposito, quasi a mostrare nella pratica la bontà delle riflessioni giuridiche precedenti, l'Autore termina la sua esposizione con un processo che in ambito dottrinale ha suscitato molte perplessità proprio in relazione alla tutela del diritto di difesa degli imputati, primo fra tutti il cardinale Bacci, la cui vicenda ha riempito le pagine di molti giornali e generato molte illazioni. Prendendo spunto da un pregevole ed ampio studio della Prof.ssa Geraldina Boni, l'Autore mostra tutte le insufficienze del diritto penale e processuale vaticano, per molti versi correlative a quelle del diritto canonico.

Credo che l'Autore sia riuscito nell'intento di mostrare come la pratica penalistica canonica e le carenze che gli operatori del diritto deplorano non derivano solo da problematiche di carattere contingente, come la scarsa preparazione degli operatori o la scarsità dei mezzi istruttori, ma anche e soprattutto perché tali carenze sono radicate in un sistema (inteso come complesso di istituti giuridici) che non appare ancora adeguato a garantire il rispetto dei diritti proclamati in linea di principio dalla Chiesa cattolica nelle sedi magisteriali concludendo, con un certo rammarico, con la constatazione che

Recensioni

l'ordinamento canonico, che pure ha il merito storico di aver apportato agli ordinamenti civili un apporto di indubbio valore morale, contribuendo all'umanizzazione di tanti istituti giuridici del passato, oggi patisce un grande ritardo di civiltà e non di rado sconfessa nella pratica forense ciò che proclama solennemente in linea di principio.

Conclude il piccolo volume una bibliografia essenziale. Un libro di sicuro interesse per i penalisti, i giuristi in genere ed i comparatisti in specie, la cui lettura mi permetto di raccomandare.

Carlo Fusco